

Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97

Tribunale di Milano, 2 luglio 2014. Presidente, relatore Lamanna.

Finanziamenti a carico del fondo PMI - Fondo di garanzia - Applicazione del privilegio alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 - Esclusione

Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, l. 662/96 né all'art. 15 l. 266/97. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge. Pertanto, dovendosi dare alla norma istitutiva del privilegio una interpretazione restrittiva, coerentemente con la natura speciale delle norme istitutive di privilegi (peraltro esse stesse oltremodo numerose e tali da alterare irreversibilmente la parità di condizioni nel concorso dei creditori), la norma in questione non può essere applicata alle prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI gestito dal MISE.

Il Tribunale di Milano

Seconda Sezione Civile riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Filippo Lamanna Presidente

dr. Caterina Macchi Giudice

dr. Filippo D'Aquino Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data

20.11.2013 da:

EQUITALIA NORD SPA, Omissis

-opponente-

c o n t r o

FALLIMENTO CARTEL GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore

-opposto contumace-

E c o n l ' i n t e r v e n t o i n c a u s a d i

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato

-terzo intervenuto-

N o n c h è d i

BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIO CREDITO CENTRALE SPA omissis

-terzo intervenuto-

PREMESSO FATTO

L'opponente Equitalia Nord deduce di avere presentato domanda di ammissione in via tardiva al passivo del fallimento opposto per l'importo complessivo di Euro 481.792,39, di cui Euro 293.079,55 al privilegio ex art. 24, comma 33, l. 449/97 e parte per contributi IVS, altre forme di contribuzione e tributi diretti. Deduce l'opponente che il curatore in sede di progetto di stato passivo rilevava che il credito di Euro 293.079,55, attinente al recupero di agevolazioni ex l. 662/96, risultasse documentato esclusivamente con la produzione di estratti di ruolo, "solo in parte notificati", per cui ne proponeva l'esclusione, mentre per gli altri crediti ne proponeva quasi integralmente l'ammissione. All'esito della proposizione di osservazioni, il G.D. ammetteva anche il credito per "recupero agevolazioni ex l. 662/96" ma al rango chirografario, non riconoscendo il richiesto privilegio, in quanto la domanda "sembra fare riferimento ad una legge successiva rispetto a quella in base alla quale le agevolazioni risultano essere state concesse".

L'opponente propone opposizione con riferimento al mancato riconoscimento del rango privilegiato, deducendo come tale credito origina dalla revoca di un finanziamento erogato alla fallita assistito da garanzia del Fondo per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, l. 662/96. Deduce l'istante come la natura privilegiata del credito sussisterebbe a termini dell'art. 9, comma 5 d. lg. 123/98, che ha istituito il privilegio per i crediti derivanti dal recupero di agevolazioni revocate e che, in ogni caso, le somme erogate hanno natura di contributo a sostegno delle attività commerciali. Chiede, pertanto, l'ammissione al passivo per Euro 280.056,90 al privilegio speciale l. 449/97, art. 24, comma 3.

Nel procedimento il curatore è rimasto contumace. Si sono, invece, costituiti nel procedimento ad adiuvandum in favore dell'opponente il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), benché tardivamente in data 27.03.2014 (in relazione alla prima udienza del 1°.04.2014 ex art. 99, commi 6 e 8 l.f.), nonché Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (BDM-MCC, o più semplicemente MCC).

Sia MCC sia MISE assumono che la prestazione della garanzia a carico del Fondo PMI, in caso di escussione da parte del soggetto finanziato e di surroga del gestore del Fondo nei diritti del soggetto finanziato (e per essa del concessionario della riscossione) ha natura di finanziamento a termini dell'art. 7, comma 1, d. lgs. 123/98 ("i benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme [...] concessione di garanzia") e quindi gode del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98.

MCC assume, in particolare, che la società fallita, la quale ebbe a ottenere un finanziamento da parte di Banca Nazionale del Lavoro (BNL) per Euro 400.000,00, ottenne preventivamente il riconoscimento (a favore della banca finanziatrice) della garanzia del Fondo PMI nei limiti dell'80% del finanziamento erogato. Deduce MCC che BNL, a seguito dell'inadempimento dell'impresa finanziata, ha richiesto l'attivazione del

fondo di garanzia ex l. 662/96 e per esso BDM-MCC ha liquidato la perdita a BNL, surrogandosi per conto del Fondo di Garanzia per il recupero del credito, sul presupposto che BDM-MCC svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia ex art.2, comma 100, lett. a) l. 662/96. Il credito è stato successivamente oggetto di iscrizione a ruolo esattoriale straordinario ex art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 e art. 67, comma 2, d.P.R. 43/88. Conseguentemente, MCC deduce che spetta all'opponente il privilegio di cui all'art. 24, comma 33, l. 449/97. Nella memoria conclusiva il terzo intervenuto ha precisato che i finanziamenti erogati ex art. 2, comma 100, l. 662/96, nonché ex art. 15 l. 266/97, nonché decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 20.06.2005 (che all'art. 2, comma 4 prevede che il recupero del credito avvenga mediante procedura esattoriale) sono stati erogati da MCC per conto del Fondo e che, come stabilito dal d.m. 20.06.2005 cit., l'erogatore della garanzia ha diritto di surrogarsi nei diritti del finanziatore ex art. 1203 c.c., invocando il privilegio ex art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, la cui disciplina costituisce disciplina di principio "generale dell'ordinamento giuridico". Invoca, in ogni caso, una interpretazione estensiva della norma istitutiva del privilegio, come statuito da Cass. Sez. Un. n. 11930/10.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 – Prima di entrare in dettaglio nella ricostruzione del privilegio invocato nel caso di specie, è opportuno ripercorrere la vicenda sostanziale in fatto da cui trae origine la presente opposizione.

E' documentato che, a seguito di delibera del Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. 662/69 in data 3.09.2009, la società fallita ebbe a beneficiare dell'erogazione di un finanziamento di Euro 400.000,00 a medio termine per pagamento fornitori della durata di cinque anni (doc. 4 BDM-MCC) con garanzia diretta del Fondo di garanzia PMI quale impresa femminile ("impresa a prevalente partecipazione femminile"), sino all'80% dell'insolvenza del capitale garantito (Euro 320.000,00). Il Finanziamento fu successivamente erogato da BNL in data 20.11.2009, con tasso di mora pari al tasso soglia (doc. 5 BDM-MCC). Al contratto di finanziamento è allegata una dichiarazione dell'impresa fallita (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con la quale la stessa dichiara di essere soggetta ai requisiti per l'accesso al fondo di cui alle l. 662/96 e 266/97 e con la quale chiede l'ammissione alla garanzia del medesimo fondo (ibid.).

E' utile notare sin da ora che né la delibera del Comitato per il Fondo di Garanzia del 3.09.2009, né il contratto di finanziamento del 20.11.2009, né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla stipula del finanziamento fanno riferimento al d. lg. 123/98.

Gli ulteriori fatti posti a base della domanda sono pacifici. L'impresa beneficiaria si è resa inadempiente all'obbligazione di restituzione del finanziamento, la banca erogatrice ha escusso il Fondo di Garanzia, il gestore del fondo BDM-MCC ha successivamente estinto il credito di BNL e si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore BNL per le somme a questa erogate per effetto della escussione della garanzia. A seguito di iscrizione a ruolo esattoriale straordinario ex art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, il concessionario per la riscossione si è attivato per il recupero del credito e si è insinuato al passivo del fallimento opposto. Non vi è stata, quindi, revoca della garanzia ma inadempimento del soggetto finanziato.

E', quindi, provato che, a fronte della concessione di un finanziamento (chirografario) da parte di una banca (BNL), assistito da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI (di cui MCC è gestore/mandatario), la banca beneficiaria (BNL) ha escusso la garanzia e il Fondo ha estinto il credito assistito dalla suddetta garanzia, surrogandosi ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice. Il Fondo (e per esso il gestore) ha fatto ricorso alla procedura esattoriale di riscossione, come richiamato dall'art. 9, comma 5, cit. (nonché dall'art. 2, comma 4, d. MISE 20.06.2005), laddove prevede che "al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (come sostituito dall'art. 17 d. lg. 46/99), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

1.2 - Il credito oggetto di insinuazione al passivo del fallimento opposto origina, quindi, dall'escussione da parte dell'erogatore del finanziamento (BNL), di una garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo PMI), fondo istituito ex art. 2, comma 100, l. 662/96 e s.m. (Fondi CIPE a finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il MCC "allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"). Detto Fondo, gestito per conto del MISE ex d.m. 20.06.2005 e s.m. da un raggruppamento di istituti di credito (tramite un Comitato di Gestione, raggruppamento di cui è mandataria BDM-MCC), tende a favorire l'accesso alle fonti di finanziamento delle piccole e medie imprese attraverso la concessione all'istituto di credito finanziatore (nella specie BNL) di una garanzia pubblica che, solitamente, tende a sostituire le garanzie proprie del soggetto finanziato per agevolarne il ricorso al credito.

Detto fondo assiste operazioni finanziarie finalizzate all'attività d'impresa, con durata di medio – lungo termine e comunque non inferiori a 36 mesi (d.m. MISE del 23.11.2012), aventi lo scopo di fornire liquidità per il pagamento di fornitori, come anche di spese del personale, comunque sino all'80% dell'operazione complessiva, ove sussistano alcuni requisiti soggettivi del soggetto finanziato, come per le cd. "imprese femminili". La disciplina prevede l'esclusione dalla garanzia diretta di alcune specifiche operazioni finanziarie, quali quelle prive di durata, nonché per le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all'esportazione. Si tratta, pertanto, di un intervento di sostegno pubblico delle piccole e medie imprese, volta ad agevolare la concessione di credito mediante la prestazione a favore del soggetto finanziatore di una garanzia diretta che viene posta a carico di fondi CIPE, gestiti dal MISE e, per essa, da un raggruppamento di istituti di credito che attualmente fa capo come gestore mandatario a MCC.

Sulla base di tali circostanze viene invocato dall'opponente il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 (disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), laddove prevede che "i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi". I terzi intervenuti MCC e MISE richiamano, in proposito, l'art. 7, comma 1, d. lg. 123/98, nella parte in cui prevede che "i

benefici determinati dagli interventi sono attribuiti” anche in caso di “concessione di garanzia”, nonché richiamano l’art. 12, comma 2, d. lg. 123/98, ove prevede che “i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell’ordinamento giuridico”. Sulla base di tali elementi i terzi intervenuti ad adiuvandum invocano una lettura estensiva della norma istitutiva del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/98, richiamandosi a Cass., Sez. Un., 17 maggio 2010, n. 11930, ove statuisce che “le norme (...) che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito”. Secondo la prospettazione dell’opponente (e dei terzi intervenuti) la disciplina di cui all’art. 2, comma 100, l. 662/96 deve ritenersi implicitamente richiamata dal successivo d. lg. 123/98, avente ad oggetto “disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, che disciplina “i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”. Nel qual caso si applicherebbe al caso di specie l’art. 9 nel suo complesso (revoca dei benefici e sanzioni), secondo cui ogni qual volta uno degli interventi di sostegno pubblico alle imprese venisse revocato, per assenza dei requisiti (art. 9, comma 1), nonché in caso di alienazione entro cinque anni o prima della fine del progetto finanziato di beni acquistati con tali mezzi finanziari (comma 3), o per altri fatti addebitabili all’impresa beneficiaria (comma 4). Come conseguenza di questa interpretazione (e non in assenza della stessa) sarebbe ulteriormente applicabile anche il comma quinto del medesimo articolo (norma istitutiva del privilegio in questione) secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”; credito al cui recupero “si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” (art. 9, comma 5, cit.).

1.3 - Già da tale ricostruzione deve trarsi una prima conclusione, nel senso che il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica espressamente alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell’art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all’art. 2, comma 100, l. 662/96 né all’art. 15 l. 266/97. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso

alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge.

Dovendo darsi alla norma istitutiva del privilegio una interpretazione restrittiva, coerentemente con la natura speciale delle norme istitutive di privilegi (peraltro esse stesse oltremodo numerose e tali da alterare irreversibilmente la parità di condizioni nel concorso dei creditori), la norma non può essere applicata alle prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI gestito dal MISE (nel caso di specie erogate da MCC). Interpretazione, questa, già fatta propria da questo ufficio in altro precedente (Trib. Milano 17.02.2011, data decisione), nel quale, negandosi il richiamato privilegio alla garanzia del MISE nei limiti del Fondo per il Finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE ex art. 11, comma 3, d.l. 35/05 (conv. nella l. 80/05), si è ritenuto che la disciplina dei privilegi deve essere applicata in senso restrittivo e non può applicarsi a casi in cui il privilegio non sia espressamente richiamato dalla legge, come era a dirsi del caso concernente la garanzia di cui all'art. 11, commi 3 e 6, d.l. 35/05. In entrambi i casi si è trattato di una prestazione di garanzia a carico di fondi MISE (in quel caso ex art. 11, comma 6, d.l.35/05, in questo caso ex art. 2, comma 100, l. 662/96) e in entrambi i casi mancava ogni riferimento alla sussistenza del privilegio nella norma relativa alla erogazione della garanzia. Orientamento ulteriormente confermato poi da Trib. Tolmezzo, 11 marzo 2013, secondo cui anche i crediti vantati da SACE SPA per garanzia prestata ad istituti di credito che abbiano erogato finanziamenti assistiti dalla suddetta garanzia ex art. 4, comma 4, lettera c, l. 59/97 non sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98.

1.4 – Va, peraltro, affrontata la questione sollevata da parte della terza intervenuta MCC, secondo cui nel caso di specie dovrebbe essere condotta una interpretazione estensiva e sistematica della norma di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 (fatta propria, peraltro da Trib. Padova, 23 luglio 2012), in quanto – benché detta disciplina non faccia alcun riferimento alla disciplina dei Fondi PMI, né operi alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, l. 662/96 e s.m.- la norma prevede espressamente che tra le provvidenze erogate a termini del citato d. lg. 123 vi sono anche le concessioni di garanzia (art. 7, comma 1), nonché laddove prevede che “i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell'ordinamento giuridico” (art. 12, comma 2, d. lg. cit.). Il che indurrebbe a ritenere, secondo la prospettazione del terzo intervenuto, che il decreto legislativo n. 123/98 (e per esso l'art. 9, comma 5) opererebbe una sorta di rinvio materiale (benché non recettizio) alla materia delle prestazioni di garanzia (tutte) effettuate da gestori di fondi pubblici (es. garanzia ex art. 11 d.l. 35/05, garanzia SACE, garanzia Fondo PMI, restando alle ipotesi sin qui citate) in caso di surroga nella posizione degli istituti di credito che abbiano erogato finanziamenti alle imprese assistiti dalle suddette garanzie.

Perché sia concedibile detto privilegio - seguendo i dettami di Cass., Sez. Un. 17 maggio 2010, n. 11930 - deve esaminarsi la strutturazione della norma di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 e delle norme ad essa collegate, allo scopo di verificare se il credito insinuato, tenuto conto delle modalità con cui la garanzia viene prestata ed escussa, nonché delle modalità con cui il credito viene successivamente fatto valere, goda di tale privilegio.

Giova ripercorrere, in proposito, alcuni passaggi (fondamentali) del citato precedente della S.C., laddove, al fine di adottare una interpretazione estensiva di una norma istitutiva del privilegio (in quel caso si trattava di tributo ICI e di privilegio di cui agli artt. 2752, 2778, n. 20 c.c.), deve aversi riguardo alla struttura della norma (“la norma fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta”), nonché al c.d. presupposto impositivo (“[la norma] intese rinviare all’atto astrattamente generatore dell’imposizione nella sua lata eccezione onde consentire (...) l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata”). Il presupposto di una interpretazione estensiva in materia di privilegio, che consenta di applicare un privilegio non espressamente previsto per tale fattispecie e, quindi, facendo applicazione dell’istituto del rinvio materiale (non recettizio), non può prescindere dall’analisi delle caratteristiche della norma istitutiva del privilegio allo scopo di valutare se tali caratteristiche siano compatibili con la fattispecie non oggetto di richiamo espresso, perché diversamente l’interprete (e quindi il giudice) introdurrebbe nell’ordinamento una causa di prelazione ulteriore nel sistema di quelli (già troppi) preesistenti, opzione riservata alla discrezionalità del legislatore.

Orbene, anche volendo seguire tale interpretazione, il privilegio non è concedibile nella specie, non apparendo la strutturazione della norma di cui all’art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 compatibile con la prestazione della garanzia del Fondo PMI, con l’escussione della stessa e con l’istituto della surroga nei diritti del creditore garantito.

Osta, principalmente, a tale interpretazione l’espressione letterale utilizzata dall’art. 9, comma 5, laddove stabilisce che il privilegio spetta per i crediti “nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo”. Il legislatore non ha, quindi, utilizzato l’espressione contenuta nell’art. 7, comma 1, ove parla di “benefici”, che possono essere qualificati anche come “concessione di garanzia”, ma ha utilizzato il termine “finanziamento”. E se per “finanziamento” possono estensivamente intendersi (oltre alle erogazioni finanziarie a titolo di mutuo), tutte le contribuzioni dirette in danaro in favore del soggetto beneficiario, quali (per rimanere alle fattispecie di beneficio previste dall’art. 7) i contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi, restano invece escluse le prestazioni in favore di terzi, tra cui le garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore.

Né il meccanismo di surrogazione nei diritti del creditore surrogato ex art. 1203 c.c. appare compatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio. Il privilegio non sarebbe, difatti, riconoscibile al soggetto finanziato (che viene soddisfatto dal Fondo, il quale si surroga nei suoi diritti) ma solo a favore del gestore del fondo (e per esso al concessionario della riscossione) che abbia pagato il creditore del beneficiario della garanzia. Ma in questo caso il privilegio derogherebbe ai principi che regolano la surroga nei diritti del creditore (che è, come nel caso di specie, chirografario), perché attribuirebbe (in violazione dell’art. 1203 c.c., ancor prima e ancor più della successiva violazione per condicio) al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito peggiore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario.

Né il presupposto in base al quale la surroga viene esercitata appare compatibile con il riconoscimento del privilegio ai sensi della citata

disposizione. Il privilegio è, difatti, invocabile “per le restituzioni di cui al comma 4” (art. 9, comma 5, cit.), ossia casi nei quali “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” (ibid.) siano stati oggetto di “revoca”. Appare chiaro che la revoca presuppone sia un provvedimento amministrativo opposto a quello di concessione della provvidenza economica a favore del beneficiario, da un lato, sia una preesistente erogazione di somma di danaro (dall’altro) in favore del beneficiario, sia infine l’obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tale somma di danaro per effetto del venir meno del presupposto attributivo della provvidenza. Revoca che può discendere dal venir meno (originario o sopravvenuto) dei requisiti per l’erogazione della provvidenza (comma 1), ovvero da comportamenti del beneficiario previsti dalla legge (comma 3 “qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento”), o anche non previsti dalla legge (comma 4: nei casi di restituzione dell’intervento E...] comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria”). Anche tali presupposti appaiono incompatibili con la prestazione della garanzia, posto che la garanzia non viene escussa sulla base della revoca della provvidenza ma per effetto dell’inadempimento del beneficiario. In ogni caso, nella specie non vi è stata alcuna revoca della provvidenza, ma solo un comportamento negoziale (inadempimento) che ha provocato l’escussione della garanzia.

Riassumendo, nessuno dei presupposti fattuali in base ai quali il concessionario titolare del credito odierno opponente chiede l’ammissione del proprio credito (l’inadempimento del soggetto garantito, non equiparabile a una revoca del finanziamento, la surroga nei diritti del finanziatore, che attribuisce al garante una posizione peggiore rispetto al soggetto finanziato) appare compatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio che, come espressamente previsto dalla norma, si applica ai soli finanziamenti, ossia alle dazioni dirette di denaro in favore del beneficiario e non anche alle prestazioni di garanzia. Non è, quindi, consentita una interpretazione estensiva del privilegio in oggetto finalizzata a far rientrare nella norma istitutiva del privilegio anche le prestazioni di garanzia, tra cui le prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI ex art. 2, comma 100, l. 662/96.

1.5 – Né infine può valorizzarsi il precedente della Suprema Corte richiamato dal terzo intervenuto (Cass., Sez. I, 2 marzo 2012, n. 3335), ove statuisce che per invocare la disciplina di cui all’art. 9, comma 5, d. lg. cit. sarebbe necessario che nell’erogazione del finanziamento, così come in sede di prestazione della garanzia, “sia stato fatto richiamo” al d. lg. 123/98. Interpretazione che, si osserva incidentalmente, non potrebbe essere in ogni caso risolutiva, perché la spettanza del privilegio non deriva da una qualificazione della prestazione fatta da una delle parti (il soggetto finanziatore o il garante) ma da una caratteristica del credito in quanto tale, giacché, diversamente, si consentirebbe alle parti (con effetto sinanche vincolante per l’interprete e quindi per il giudice) di richiamare arbitrariamente una disciplina fonte di privilegio, benché facciano difetto le caratteristiche della fattispecie. Come si è visto supra sub 1.1, né la delibera del Comitato per il Fondo di Garanzia del 3.09.2009, né il contratto di finanziamento del 20.11.2009, né la dichiarazione sostitutiva

di atto notorio allegata alla stipula del finanziamento recano alcun riferimento al d. lg. 123/98.

Correttamente, pertanto, il G.D. ha escluso il privilegio richiesto, in quanto oggetto di una

legge successiva rispetto a quella in base alla quale le agevolazioni risultano essere state concesse, non richiamata né richiamabile nel caso di specie.

L'opposizione va, pertanto, rigettata. 2 – Le spese sono irripetibili.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da EQUITALIA NORD SPA nei confronti di FALLIMENTO CARTEL GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE con ricorso depositato in data 20.11.2013 e con l'intervento in giudizio di MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e di BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, così provvede:

1 – rigetta l'opposizione;

2 – dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2014

Il Presidente

Dr. Filippo Lamanna